



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Segreteria Generale e Contratti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 182 di Registro

Seduta del 30/12/2020

**Oggetto:** Atto di indirizzo sulla disciplina delle c.d.m. per attività turistico-balneari in ambito comunale.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **09:00**, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta Comunale.

| Nominativo             | Presente | Assente |
|------------------------|----------|---------|
| MANGIANTE GIAN ALBERTO | X        |         |
| COVACCI ELISA ELENA    | X        |         |
| BERSAGLIO DANILO       |          | X       |
| ONETO CHIARA           | X        |         |
| SANGUINETI LUCA        | X        |         |
| PIAZZE ENRICO          | X        |         |

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- gli artt. 36 e 37 del vigente codice della navigazione;
- il D. L. 400/1993;
- l'art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998;
- la legge regionale 13/1999 e s.m.i.;
- il D.L. 30/12/2010 n. 194 e s.m.i.;
- la legge regionale 26/2017;

**Ritenuto** che in forza del compendio normativo e successive integrazioni sopra richiamato con le c.d.m. rilasciate per attività turistico-balneari e/o esclusivamente turistiche rilasciate sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 sono state automaticamente e in più riprese prorogate nella loro durata fino al 31/12/2020;

**Considerato** che la Corte di Giustizia UE con sentenza 14/7/2016, C-458/14 e 67/15, *Promoimpresa*, ha ritenuto dette norme interne, e segnatamente quelle del D.L. n. 194/2009 e s.m.i., contrastanti con i principi del trattato e con la direttiva 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein), sulla base del principio secondo il quale beni pubblici scarsi suscettibili di sfruttamento economico non possono non essere affidati ad operatori, se non a seguito ed in forza di procedure comparative compatibili con i principi e le norme del Trattato e della direttiva;

**Ritenuto** che, ciononostante, con L. 145/2018 art. 1, commi 675 e seg., è stata disposta l'ulteriore proroga delle c.d.m. già oggetto delle precedenti proroghe al 31/12/2033;

**Considerato** che il Consiglio di Stato con sentenza 18/11/2019 n. 7874 (e altre) ha ritenuto che dette normative, in quanto incompatibili con le norme eurounitarie richiamate nella sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra, debbano essere disapplicate nell'ordinamento italiano sia in sede giudiziale sia in sede amministrativa;

**Considerato** che analogo orientamento ha assunto la Cassazione penale (cfr. 21/10/2020 e 16/3/2018);

**Ritenuto** che, ciononostante, l'art. 182 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha confermato la norma di proroga delle c.d.m. fino al 2033;

**Considerato** che, nel frattempo, la Commissione UE, con nota 10/12/2020, ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana una nuova procedura di infrazione, per l'evidente non conformità delle nuove norme legislative sulle proroghe automatiche delle c.d.m. fino al 31/12/2033;

**Ritenuti** non condivisibili alcuni orientamenti giurisprudenziali amministrativi minoritari ed in contrasto con l'orientamento prevalente in ordine ai principi del diritto eurounitario sull'obbligo degli organi, anche interni, di assicurare la prevalenza rispetto a norme interne non compatibili (cfr. Corte di Giustizia 22/6/1989, Costanzo);

**Ritenuto**, ancora, che nell'anno 2020 la situazione dei rapporti di affidamento delle c.d.m. ha subito un grave perturbamento a causa della sopravvenienza della pandemia COVID-19;

**Considerato** che detto fatto sopravveniente di forza maggiore ha sostanzialmente inciso, pregiudicandolo radicalmente, sul rapporto di affidamento del bene demaniale e sul rischio gestorio per legge gravante sull'affidatario;

**Considerato** che, come riconosciuto dai principi eurounitari, l'incidenza di un fatto di forza maggiore su un rapporto di natura concessoria, che preveda il trasferimento del rischio gestorio in capo all'affidatario, comporta la necessità di riequilibrio sotto il profilo economico-finanziario del rapporto sottostante;

**considerato** che i richiamati principi consentono che detto riequilibrio possa intervenire mediante riduzione del canone ovvero mediante estensione corrispondente alla durata del rapporto;

**ritenuto** che, nella specie, sia opportuno utilizzare la seconda misura di riequilibrio disponendo l'estensione temporale del rapporto per un anno, in analogia ad altre similari misure adottate dal legislatore nelle più recenti discipline legislative adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19;

**considerato** che, sulla base dei principi rinvenuti dalla normativa eurounitaria secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, l'affidamento dei beni demaniali destinati ad attività turistico-ricettive, suscettibili di utilizzazione economica, deve avvenire mediante procedure comparative informate a principi di trasparenza, pubblicità, parità e non discriminazione;

**ritenuto** che il Consiglio di Stato, ancora di recente (Sez. V n. 7837/2020 e n. 688/2017), ha confermato nel nostro ordinamento l'applicabilità degli artt. 36 e 37 Cod. Nav., nel senso che, ai fini dell'assentimento delle c.d.m. per attività turistico-balneari, in alternativa ad una procedura di gara formale di iniziativa dell'Amministrazione (a cui peraltro, "*ratione materiae*", non è applicabile il D. Lgs. 50/2016), può trovare legittima applicazione la procedura comparativa prevista dagli artt. 36 e 37 Cod. Nav., previa adozione di adeguate forme di pubblicità;

**considerato**, altresì, che la L.R. n. 26/2017, riguardante la materia, non soltanto prevede tale alternativa, ma detta altre norme sui requisiti soggettivi e oggettivi, nonché sui criteri di selezione in caso di domande concorrenti (cfr. art. 9);

**considerate** la critica situazione di scarsa chiarezza interpretativa ed applicativa delle norme utilizzabili e le criticità che potrebbero discendere anche nei confronti di soggetti utilizzatori di dette aree sotto il profilo penale;

**valutati** tutti gli interessi pubblici e privati concorrenti

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

#### **invita**

gli Uffici competenti a procedere secondo i criteri di legge:

1) ad avviare il procedimento per il riconoscimento dell'estensione dei rapporti autorizzanti l'occupazione dei beni demaniali marittimi per attività turistico-balneari, fino al 31/12/2021 al fine del riequilibrio sotto il profilo economico-finanziario del

rapporto sottostante in considerazione dei pregiudizi derivanti dalla sopravvenienza della pandemia COVID-19;

2) ad invitare tutti i titolari delle medesime concessioni a presentare entro la data del 30/4/2021 istanza di rinnovo delle stesse a sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e della L.R. n. 26/2017, nonché a provvedere ai successivi previsti adempimenti nei termini previsti dalla legge;

3) in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo di cui sub 2), a redigere e pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni scadenti il 31/12/2021 sulla base delle procedure indicate dalla L.R. n. 26/2017;

4) fatte salve eventuali disposizioni di legge, condivise con l'Unione Europea, che dovessero prevedere una diversa disciplina della materia.

Quindi,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Dott. Gian Alberto Mangiante**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Grazia Mori**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*